

REGOLAMENTO

ORGANISMO INDIPENDENTE DIVALUTAZIONE

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI



INDICE

ART. 1 - OGGETTO	3
ART. 2 - NOMINA, COMPOSIZIONE E SEDE	3
ART. 3 - FUNZIONI E COMPITI	3
ART. 4 -INDENNITÀ.....	4
ART. 5 - FUNZIONAMENTO E SUPPORTO	4
ART.6 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE RIUNIONI	5
ART. 7 - DIMISSIONI E DECADENZA	5
ART. 8 - TRASPARENZA E VERBALIZZAZIONE.....	6
ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	7



ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina la nomina, la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, in seguito denominato OIV, istituito in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".

ART. 2 – NOMINA, COMPOSIZIONE E SEDE

L'OIV è costituito da tre componenti dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati ed iscritti nell'Elenco Nazionale Componenti di OIV tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Tali componenti devono dichiarare l'assenza di situazioni di incompatibilità con la nomina, secondo le disposizioni di legge nazionale e regionale.

La nomina dei tre componenti viene effettuata dal Direttore Generale attraverso la valutazione dei curricula dei professionisti candidati.

Il Presidente, se non designato nell'atto di nomina, viene scelto tra i componenti in ragione dell'appartenenza alla fascia terza dell'elenco.

ART. 3 – FUNZIONI E COMPITI

L'OIV, nel rispetto dei principi di autonomia ed imparzialità di giudizio, assume i compiti previsti dall'art. 14, del D.lgs. 150/2009, come modificato dal D.lgs. 74/17, insieme a quelli definiti dalla normativa nazionale e regionale e/o identificati dalle specifiche deliberazioni dell'ANAC, nonché dal Sistema di Valutazione della Performance.



In particolare:

- a) monitora il funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso anche formulando proposte;
- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione e alle Amministrazioni vigilanti;
- c) valida la Relazione sulla performance e verifica la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi nonché dell'utilizzo dei premi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale del personale e la relativa attribuzione dei premi;
- f) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità e verifica la coerenza tra le misure di prevenzione della corruzione e le misure di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione e della performance;
- g) Verifica che i PTPCT siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- h) verifica la regolare compilazione della sezione Trasparenza all'interno del PIAO, attesta sulla base della griglia ANAC da pubblicare sul sito, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'Amministrazione e verifica i contenuti della relazione annuale del RPCT relativamente ai risultati dell'attività svolta.

ART. 4 – INDENNITÀ

Ai componenti dell'OIV è attribuita, un'indennità definita con provvedimento del Direttore Generale.



ART. 5 – FUNZIONAMENTO E SUPPORTO

L'OIV riferisce direttamente al Direttore Generale.

L'OIV opera in posizione di autonomia e indipendenza, sia rispetto agli organi di governo sia ai responsabili di gestione, e ha diritto ad accedere tramite la struttura di supporto a tutte le informazioni attinenti l'organizzazione e la gestione aziendale.

L'OIV può disporre la convocazione dei dirigenti o acquisire documenti ed atti aventi rilevanza rispetto alle proprie attività e compiti.

L'OIV si raccorda con il Collegio Sindacale e gli altri organi aziendali.

L'OIV si avvale come supporto, della Struttura Tecnica Permanente, individuata dall'Azienda. Tale unità, in staff al Direttore Generale, dovrà:

- a) presidiare l'integrità del sistema e supportare l'OIV nella gestione del ciclo delle prestazioni e dei risultati fornendo dati, informazioni e analisi specifiche in fase di definizione degli obiettivi, di monitoraggio delle attività correlate e in fase di rendicontazione dei risultati ottenuti;
- b) esercitare le ulteriori funzioni previste dai regolamenti di organizzazione;
- c) istituire e gestire apposito archivio della documentazione esaminata e prodotta durante le sedute dell'OIV.



ART.6 – CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

L'Organismo Indipendente di Valutazione si riunisce con cadenza mensile, o comunque quando necessario e opportuno, su convocazione del Presidente.

L'OIV è validamente costituito quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati e quando sia presente la maggioranza degli stessi.

Alle riunioni deve essere presente il Responsabile preposto alla Struttura Tecnica Permanente Aziendale di cui all'art. 5 del presente Regolamento, o comunque un delegato.

L'Organismo Indipendente di Valutazione può operare senza il plenum, qualora svolga attività istruttorie, conoscitive e vincolate.

ART. 7 – DIMISSIONI E DECADENZA

I componenti dell'OIV durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.

Decadono dall'incarico in caso di assenza ingiustificata alle riunioni dell'Organismo reiterata per tre volte.

In caso di cessazione dalle funzioni, per dimissioni, decadenza, sopraggiunta incompatibilità o altra causa dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione, il Direttore Generale provvede alla sostituzione con le modalità previste all'art. 2.

A seguito di cessazione dalle funzioni, nonché a seguito di nomina in corso di anno, il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui il servizio è stato reso.

L'OIV alla scadenza, può continuare ad operare in regime di prorogatio, per non più di quarantacinque giorni, adottando solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti indifferibili ed urgenti.



La durata e l'eventuale rinnovo sono comunque svincolati dalla scadenza dell'organo di indirizzo politico-amministrativo.

ART. 8 - TRASPARENZA E VERBALIZZAZIONE

Le riunioni dell'OIV non sono pubbliche e dei relativi lavori viene redatto verbale a cura della Struttura Tecnica Permanente aziendale.

Il verbale è approvato seduta stante o nella seduta successiva.

Qualora si verifichi la necessità o l'opportunità, rispetto alle attività e ai compiti attribuiti all'OIV, partecipa alle riunioni personale dipendente dell'Azienda.


ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Dr. Saverio Proia

Dr. Filippo Coiro

Dr.ssa Elisa Minichiello



Minichiello

Elisa
08.01.2024
12:29:50
UTC



FILIPPO COIRO
08.01.2024
14:49:09
GMT+01:00

